

Milano



Comune  
di Milano

# **REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 30 maggio 1960 e successive  
modificazioni ed integrazioni

*Articoli modificati:*

Art. 3 modificato dalla legge 11-2-1963, n. 154.

Art. 12  
Art. 13  
Art. 15  
Art. 25  
Art. 31  
Art. 32  
Art. 36  
Art. 41  
Art. 44  
Art. 48

} modificati con deliberazione del Consiglio comunale 8-6-1961

# REGOLAMENTO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DELLE CARNI

## ART. 1

**Definizione del mercato.** — Gli immobili e le attrezzature di proprietà del Comune di Milano ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore delle carni bovine, bufaline, ovine, caprine, suine ed equine, siti nel recinto dello stabilimento di macellazione e mercato bestiame in Milano, viale Molise 62/70, costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti sopra elencati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25-3-1959, n. 125.

In qualunque altro reparto dello stabilimento sono vietate le contrattazioni, nonché la vendita e la pesatura delle carni.

Il quantitativo minimo per le vendite all'ingrosso di carni è, di norma, di kg. 50.

Il commercio all'ingrosso delle carni fuori del mercato comunale è consentito con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in materia di cui al R.D. 20-12-1928, n. 3298, nonché delle altre norme di legge e di regolamenti generali e locali, delle prescrizioni annonarie e di quelle stabilite dal presente regolamento che non attengono al funzionamento interno del mercato stesso.

## ART. 2

**Gestione del mercato.** — Il mercato è gestito dal Comune di Milano a mente dell'art. 5 della legge 25-3-1959, n. 125.

La gestione del mercato è disciplinata dalle norme del presente regolamento, da quelle ivi richiamate e da quelle eventualmente emanande, sia di carattere generale che locale.

## ART. 3

**Commissione di mercato.** — Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25-3-1959, n. 125 e dal presente regolamento, è costituita una commissione di mercato.

La commissione è composta dal presidente designato ai sensi dell'art. 3 del regolamento ministeriale tipo di cui al D.M. 10-6-1959 e dai seguenti membri nominati dal Prefetto:

- 1) tre rappresentanti del Comune, eletti dal Consiglio comunale;
- 2) un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura designato dalla Giunta;
- 3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 4) l'ufficiale sanitario;
- 5) il veterinario dirigente del servizio igienico-sanitario di cui al successivo art. 12;
- 6) tre produttori di carni, di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche, ove esistono;
- 7) un commerciante all'ingrosso di carni;
- 8) un commissionario o mandatario di mercato;
- 9) un commerciante al minuto di carni;
- 10) tre consumatori, su terne indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che non siano dipendenti di operatori del mercato;
- 11) un abituale operatore di carni con i mercati esteri;

12) due rappresentanti delle cooperative di consumo:

13) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione od alla trasformazione delle carni:

14) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria<sup>(1)</sup>.

Alle sedute della commissione partecipa, con voto consultivo, il direttore del mercato, di cui al successivo art. 4.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La scelta dei componenti la commissione di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni di categoria.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute.

Il presidente della commissione designa il componente che, in casi di sua assenza o impedimento, lo sostituisce nelle funzioni.

Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11-1-1956, n. 5.

Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe — su presentazione del relativo biglietto — nonché una diaria giornaliera, con le modalità stabilite dalla legge 29-6-1951, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato, con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

Un dipendente del Comune di Milano, quale segretario della commissione, redige il verbale di ciascuna riunione, che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione, nonché dei verbali delle sedute della commissione stessa, è trasmessa al Comune di Milano a cura del segretario.

#### ART. 4

*Direttore del mercato.* — Al mercato è preposto un direttore.

I requisiti e le condizioni per la nomina del direttore, nonché il suo stato giuridico ed economico, sono determinati dal regolamento generale del personale del Comune di Milano e dalle tabelle organiche ad esso allegate.

#### ART. 5

*Altro personale addetto al mercato.* — Il direttore del mercato è coadiuvato nell'esercizio dei suoi compiti, oltre che dal vice direttore — che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento — da personale impiegatizio, salariato ed operaio, assunto dal Comune ed assegnato in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Il rapporto d'impiego o di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma è regolato dal regolamento organico per il personale del Comune di Milano.

<sup>(1)</sup> Legge 11-2-1963, n. 154 - Integrazione della commissione di mercato istituita con l'art. 7 della legge 25-3-1959, n. 125.

## ART. 6

**Funzionamento e compiti della commissione di mercato.** — La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal presidente, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posti di esposizione di cui il mercato è capace in relazione allo spazio totale disponibile, precisando il numero dei posti di esposizione riservati ai venditori occasionali.

Tale numero deve essere stabilito in modo da consentire l'accoglimento, nella misura massima possibile, delle richieste inoltrate dagli operatori economici, tenuto conto del razionale funzionamento del mercato.

2) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato provinciale prezzi;

3) svolgere attività consultiva nei riguardi della commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 4 della legge 25-3-1959, n. 125 e compiere tutti gli accertamenti ed i controlli necessari, segnalando alla commissione suddetta le irregolarità eventualmente riscontrate;

4) proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurarne la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

5) proporre al Comune le modifiche da apportare al regolamento di mercato in base alle necessità accertate, per il più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

6) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori nel mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato in base al secondo comma dello stesso articolo della sopra citata legge;

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25-3-1959, n. 125, e dal presente regolamento.

## ART. 7

**Compiti del direttore del mercato.** — Nell'ambito delle direttive impartite dal Comune, il direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché alle decisioni di competenza della commissione di mercato.

Egli sovrintende al personale del Comune addetto al mercato ed in tale sua funzione propone al Comune stesso:

- a) l'assegnazione del personale stesso in relazione alle effettive esigenze del mercato;
- b) i compiti da affidare a ciascun elemento dipendente;
- c) i turni e gli orari di lavoro;

d) le eventuali sanzioni da infliggere al personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

- 1) accertare il possesso, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti, in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) curare l'osservanza degli orari di apertura e di chiusura del mercato;
- 3) vigilare a che non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario dirigente il servizio igienico-sanitario di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- 5) accertare che tutte le operazioni di compra-vendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;
- 6) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
- 7) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di carni oltre l'orario prescritto, d'intesa con il veterinario di cui al successivo articolo 12;
- 8) proporre, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, ampliare il raggio di vendita delle carni ed aumentare il volume degli affari, nonché migliorare la tecnica delle vendite e dei servizi;
- 9) accertare che le carni, i mezzi di trasporto e gli eventuali imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti dal presente regolamento o da altre norme di carattere generale e locale;
- 10) vigilare perché l'attività di tutti gli operatori del mercato si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
- 11) prevenire e reprimere eventuali frodi;
- 12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne, per accertare la perfetta normalità del mercato;
- 13) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone al Comune ed alla commissione di mercato;
- 14) curare in modo particolare la regolare vendita delle carni affidata alla direzione del mercato;
- 15) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature del mercato, per la buona conservazione delle carni depositate nel mercato stesso;
- 16) nei casi gravi ed urgenti disporre la sospensione dal mercato di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lieve infrazione, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni;
- 17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
- 18) svolgere ogni altra funzione demandategli da disposizioni legislative, da regolamenti generali e locali e dal presente regolamento.

#### ART. 8

*Rilevazioni statistiche e prezzi.* — Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia i prezzi di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel mercato che debbono essere pertanto sempre completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: l'indicazione esatta della specie merceologica (categoria, qualità, ecc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato, viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti fra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati. Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la categoria e la qualità della merce cui i prezzi si riferiscono ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione. La direzione del mercato ha la possibilità di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 43.

L'Istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni ed, in caso di necessità, può disporre, d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte nel mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto d'ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. All'opposto i risultati dello spoglio, sia per quanto riguarda i prezzi sia per quanto riguarda le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione soprattutto ad uso degli operatori.

#### ART-9

*Servizi vari.* — L'ordine pubblico ed il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dai competenti organi di polizia.

Il direttore, il vice-direttore ed i funzionari specificamente designati dal Comune, nei limiti del servizio assegnato, assumono la qualifica di ufficiali od agenti di polizia giudiziaria a' sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale. Essi sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Sindaco.

#### ART. 10

*Servizio di verifica del peso.* — Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

#### ART. 11

*Gestione dei servizi.* — Il Comune provvede, di regola, direttamente a tutti i servizi di mercato.

Esso può dare in concessione:

- 1) il servizio di pulizia del mercato;
- 2) il servizio di bar e ristoro;
- 3) il servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autoveicoli, carri con cavallo od altri mezzi di trasporto;
- 4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere o subconcedere in tutto od in parte il servizio assunto.

Il controllo sull'osservanza delle norme contenute nell'atto di concessione può essere esercitato anche dalla direzione del mercato.

## ART. 12

**Servizio igienico e sanitario.** — Presso il mercato è istituito un servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulla specie, categoria e qualità delle carni introdotte, al quale è preposto, di regola, il direttore del pubblico macello od un veterinario da lui gerarchicamente dipendente, salve restando le attribuzioni conferite dalle disposizioni vigenti agli organi sanitari.

Il Comune pone a disposizione del servizio di vigilanza sanitaria i locali, le attrezzature e il personale necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.

Le carni provenienti dall'estero o da altri comuni, anche se formanti oggetto di contrattazione fuori mercato, debbono essere sempre sottoposte al controllo sanitario da effettuarsi presso il pubblico macello, secondo le modalità che saranno stabilite dall'autorità sanitaria provinciale.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto delle carni e qualsiasi operazione richiesta dal veterinario che si renda necessaria per l'esecuzione della visita di controllo.

Tutte le carni devono, comunque, essere poste in vendita solo dopo l'effettuazione della predetta visita di controllo.

Il mercato dispone di un reparto di osservazione per le carni sospette o comunque non ammesse al libero consumo, a seguito della visita sanitaria di controllo.

Nei casi in cui alle carni immesse nel mercato venga dal veterinario attribuita una classifica (specie, categoria) diversa da quella riconosciuta alle carni stesse nel luogo di provenienza, i commissionari od i mandatari interessati possono chiedere al direttore del mercato il rilascio di apposita certificazione comprovante la mutata classifica. Uguale certificazione può essere richiesta al direttore del mercato nei casi di carni per le quali sia stata accertata dal veterinario una menomata conservabilità.

## ART. 13

**Facchinaggio.** — Le operazioni di facchinaggio nell'interno del mercato possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto o da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18-6-1931, n. 773.

Ciascun operatore può altresì curare, con mezzi e personale proprio, il trasporto dei prodotti da essi trattati fino all'esterno dello stabilimento di cui all'art. 1.

Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto, alla direzione del mercato, l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di facchinaggio.

Gli operatori sono tenuti responsabili di tutte le infrazioni che eventualmente siano commesse dal personale di cui al comma precedente.

Il servizio di facchinaggio può essere organizzato sotto il controllo della direzione del mercato, sentita la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi, in modo da garantire un efficiente funzionamento del servizio stesso col rispetto delle norme legislative a tutela dei diritti dei lavoratori.

In caso diverso, alla determinazione del numero ed alla indicazione nominativa dei facchini a disposizione degli operatori che non intendano avvalersi di personale proprio, provvede, il Comune, su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini.

I facchini sono pagati per i servizi effettivi resi, secondo la tariffa proposta dal Comune.



sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti degli stessi facchini, ed approvata dal Comitato provinciale prezzi.

Sia i facchini che il personale di fatica degli operatori debbono indossare uniformi prescritte dal Comune, su proposta della commissione di mercato.

È vietato ai facchini di farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Sia i facchini che il personale di fatica degli operatori che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento o comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la sospensione dal mercato da uno a dieci giorni, disposta dal direttore del mercato;
- b) nei casi gravi l'esclusione dal mercato disposta dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può entrare nel mercato per qualsiasi motivo.

#### ART. 14

**Pesatura delle carni.** — È istituito presso il mercato un servizio di pesatura delle carni e, su richiesta, verrà rilasciato un documento comprovante il peso riscontrato.

#### ART. 15

**Tariffe.** — Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune, sentito il parere della commissione di mercato, ed approvate dal Comitato provinciale prezzi.

Le tariffe anzidetto sono, a cura del direttore del mercato, esposte in luoghi adatti e comunque in tutti i posti di esposizione e vendita, in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti od esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le carni introdotte, senza dover, per il ritiro stesso, corrispondere all'ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Il ritiro dal mercato delle carni può essere tuttavia vietato dal veterinario per motivi di carattere igienico-sanitario.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.

#### ART. 16

**Cassa di mercato.** — Il Comune, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato con ingresso nel mercato, stesso i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 12 della legge 25-3-1959, n. 125 con le modalità e condizioni da fissarsi nell'apposito atto di concessione.

Nel mercato, ove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione di mercato, può essere istituito, apposito «fondo di garanzia» per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

Le modalità per la costituzione e i limiti entro cui il «fondo» deve essere contenuto sono

stabiliti dalla commissione di mercato, che esercita, inoltre, il controllo sulla gestione del fondo stesso.

#### ART. 17

**Responsabilità.** — Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti delle carni che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori od ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

#### ART. 18

**Venditori.** — Sono ammessi alle vendite nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di carni;
- b) i produttori di carni, singoli od associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, limitatamente per le carni di loro produzione;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di carni;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
- e) gli enti di colonizzazione.

#### ART. 19

**Compratori.** — Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di carni;
- b) i commercianti al minuto di carni;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione delle carni;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli enti comunali di consumo.

#### ART. 20

**Commissionari, macellatori, mandatari ed astatori.** — Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche i commissionari, i macellatori ed i mandatari, che abbiano prestato al Comune la cauzione da esso fissata, sentita la commissione di mercato, in L. 400.000 in contanti od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, oppure mediante fidejussione bancaria.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

#### ART. 21

**Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.** — Il

possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore del mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125;
- b) certificazione da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato, previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19 [lettere b), c) e d)], qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo dell'iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

## ART. 22

**Documento per l'accesso al mercato.** — Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposito tesserino munito di fotografia dell'interessato, numerato, bollato e dallo stesso direttore firmato. Nel tesserino devono essere indicate:

- a) le generalità del titolare;
- b) il titolo di ammissione al mercato;
- c) il periodo di validità.

La tessera di ingresso al mercato, può essere rilasciata oltre che agli operatori contemplati dal presente regolamento, ai loro dipendenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

La tessera aggiornata ogni anno dovrà contenere i dati necessari per il riconoscimento della persona a cui è intestata, la quale ha l'obbligo di esibirla ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti del mercato.

Per il rilascio del tesserino verrà corrisposto il pagamento di una somma a titolo di rimborso spese.

Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

Gli operatori che cessano la propria attività nello stabilimento, come pure il personale che non sia più alle loro dipendenze, devono restituire la tessera alla direzione del mercato.

Chi viene sorpreso in mercato senza tessera od in possesso di una tessera ad altri intestata od illecitamente detenuta è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con una ammenda fino a L. 5.000 a sensi della legge comunale e provinciale.

## ART. 23

**Disciplina degli operatori.** — I produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura, possono vendere soltanto le carni di produzione propria o dei soci.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti nell'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio, sia nel mercato che fuori mercato, il commercio delle carni né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

#### ART. 24

*Esposizione per la vendita.* — Le carni possono essere esposte nel mercato tanto ad animale intero quanto in mezzene, quarti, selle, busti, frattaglie ed in tagli speciali regolarmente autorizzati dal direttore, purché non ostino norme di carattere igienico-sanitario.

Il venditore è tenuto a sistemare le carni in moda che non tocchino il pavimento.

#### ART. 25

*Destinazione dei posti di esposizione e vendita.* — Secondo i criteri stabiliti dalla commissione di mercato, i posti di esposizione e vendita sono destinati agli operatori che svolgono lavoro di importante entità ed a carattere permanente.

Agli operatori che svolgono attività di non grande rilevanza ed a carattere stagionale nonché agli operatori occasionali deve, in ogni caso, essere riservata una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato stesso.

#### ART. 26

*Concessione dei posti di esposizione e vendita.* — I posti di esposizione e vendita sono concessi dal Comune agli aventi i requisiti stabiliti dal presente regolamento, su domanda degli interessati e nei limiti della disponibilità, sentita la commissione di mercato.

I posti di esposizione e vendita saranno soggetti a cicli di rotazione in relazione alle esigenze funzionali del mercato, secondo i criteri da determinarsi dalla commissione.

Dovrà, peraltro, essere tenuto a disposizione della direzione un certo numero di barriere per la vendita diretta e per eventuali richieste.

Le concessioni hanno la durata di un anno e possono essere rinnovate su richiesta da inoltrare almeno sessanta giorni prima della scadenza.

Qualora si tratti di concessione per un periodo di tempo inferiore a quindici giorni, rinnovabili per un periodo complessivo non eccedente i sessanta giorni continuativi annui, le concessioni stesse sono fatte dal direttore del mercato con preferenza dei produttori singoli od associati.

Per l'uso dei posti di esposizione e vendita verrà corrisposto un corrispettivo, in base alle tariffe approvate.

#### ART. 27

*Carattere delle concessioni dei posti di esposizione e vendita.* — Qualora la concessione sia fatta a persone fisiche, essa è strettamente personale e non può essere ceduta né subconcessa, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, limitatamente alla durata della concessione in atto.

La morte del concessionario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nella concessione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la concessione sia fatta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salva la voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.

#### ART. 28

**Gestione dei posti di esposizione e vendita.** — Il posto deve essere gestito, dal titolare della concessione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

I concessionari, per i rapporti con il Comune, devono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il mercato. Gli atti che non possono essere notificati al concessionario vengono notificati presso la direzione del mercato.

#### ART. 29

**Indicazioni sui posti di esposizione e vendita.** — Il posto di ciascun concessionario può essere contraddistinto, a cura del concessionario stesso, con apposita targa contenente il suo nome e cognome o quello della ditta in conformità all'atto di concessione.

#### ART. 30

**Uso dei posti di esposizione e di vendita.** — I posti non devono essere occupati se non con le carni esposte in vendita.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posti, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

È proibito installare impianti di qualsiasi natura e specie, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

#### ART. 31

**Termine delle concessioni.** — Le concessioni dei posti di esposizione e vendita cessano:

- a) alla scadenza;
- b) per rinuncia del concessionario durante il periodo di concessione;
- c) per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) per scioglimento della società concessionaria;
- e) per revoca disposta dal Comune.

#### ART. 32

**Revoca delle concessioni.** — La concessione è revocata nei seguenti casi:

- 1) cessione totale o parziale del posto a terzi;
- 2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;
- 3) inattività completa per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato;
- 4) gravi scorrettezze commerciali;
- 5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti generali e locali ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento delle tariffe di mercato.

La revoca è disposta dal Comune, sentita la commissione di mercato, previa contestazione

degli addebiti all'interessato, salva ogni altra azione civile e penale.

Cessata o revocata la concessione, i posti ed eventuali annessi devono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro i tre giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

Il concessionario del posto è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posto stesso.

### ART. 33

**Calendario ed orario.** — Il mercato delle carni si effettua, di norma, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle 16.30. Nel caso che il giorno di mercato cada in giorno festivo, il mercato stesso viene svolto, di norma, il giorno successivo.

Il direttore del mercato può, in particolari circostanze, ritardare l'inizio ed il termine delle contrattazioni.

A cura del direttore sarà esposto nel mercato carni il calendario annuale del mercato, redatto su conforme parere della commissione di mercato in modo che gli operatori possano prenderne visione.

### ART. 34

**Introduzione delle carni in mercato.** — L'introduzione delle carni nel mercato per l'esposizione e la vendita verrà fatta secondo l'orario seguente:

le carni che giungono per via ordinaria dalle ore 7 alle 10, quelle per via ferroviaria fino alle 12 della mattina di mercato.

Una volta iniziate le contrattazioni, le carni in arrivo non potranno essere ammesse in mercato, salvo casi eccezionali a giudizio del direttore; potranno invece essere depositate, a richiesta dell'interessato, nella cella frigorifera annessa al mercato carni per essere poi poste in vendite nel successivo turno di mercato.

L'inizio ed il termine delle contrattazioni sono annunziate con apposito segnale.

Prima dell'apertura delle contrattazioni tutte le carni dovranno avere subito la prescritta visita sanitaria ed essere bollate coi contrassegni sanitari ed anonari di legge.

### ART. 35

**Ingresso al mercato.** — Hanno libero accesso al mercato durante le operazioni di preparazione del mercato stesso soltanto i venditori, il personale da essi dipendente ed il personale addetto ai servizi, muniti di regolare tessera.

I compratori, invece, avranno libero accesso al mercato al segnale d'inizio delle contrattazioni sino al segnale di chiusura.

### ART. 36

**Contrattazioni.** — Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione.

È vietata ogni operazione tendente a provocare un artificioso aumento dei prezzi o ad ostacolare o turbare il regolare andamento del mercato. I trasgressori, salve le sanzioni di legge e di regolamento, saranno immediatamente sospesi dal mercato, senza pregiudizio dei più gravi

provvedimenti.

La direzione del mercato comunica a mezzo di altoparlanti e di apposite tabelle tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di carni introdotte in mercato e potranno essere comunicati con lo stesso mezzo i prezzi di apertura.

#### ART. 37

**Chiusura del mercato.** — terminate le contrattazioni, le carni vendute dovranno essere asportate dalla galleria di contrattazione nel più breve termine possibile, mentre quelle di « rimanenza » potranno essere riesportate secondo le norme igienico-sanitarie vigenti, senza la corresponsione al Comune di alcun ulteriore diritto, oppure essere depositate nel frigorifero annesso al mercato delle carni per essere di nuovo esposte in vendita nel primo successivo turno di contrattazione.

Il direttore, su richiesta degli interessati ed allorquando ragioni sanitarie lo consigliano, potrà autorizzare che le carni di rimanenza siano lasciate nella galleria di vendita fino al successivo mercato. Il Comune non risponde però di eventuali ammanchi che avessero a verificarsi.

Il mercato viene chiuso un'ora dopo il termine delle contrattazioni.

#### ART. 38

**Ordine interno.** — È vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze o adiacenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio depositando nelle sale pelli, grassi o simili od ostacolare comunque la circolazione;
- b) attendere alle varie operazioni di scuoiatura e sezionatura senza indossare indumenti di servizio convenientemente puliti;
- c) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- d) introdurre cani;
- e) accendere fuochi;
- f) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;
- g) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- h) circolare fuori delle sale di esposizione e di vendita con coltelli ed altri arnesi da lavoro;
- i) uscire dal mercato, anche momentaneamente, indossando abiti sudici od insanguinati;
- l) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc. senza autorizzazione;
- m) ingombrare comunque le bocchette ed i canali di scolo;
- n) distribuire od affiggere volantini, manifesti, ecc.;
- o) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- p) contrattare carni fuori della galleria di contrattazione del mercato, nei frigoriferi od in qualunque altro reparto di lavorazione del pubblico macello;
- q) il turpiloquio, le bestemmie, i canti, i giochi di qualsiasi genere, gli schiamazzi, le provocazioni, le dispute, le risse, nonché ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza ed al buon costume.

Le varie categorie degli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in apposito albo avvisi a carattere sindacale, previo il visto di nulla osta della direzione del mercato.

La pulizia dei locali, strade e spazi tutti è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dal Comune, sentita la commissione di mercato.

#### ART. 39

**Circolazione dei veicoli** — Nell'interno dello stabilimento i veicoli, oltre a osservare le norme in vigore in materia di circolazione, devono seguire la direzione indicata da appositi cartelli e limitare l'andatura al passo d'uomo e le soste al tempo strettamente necessario al servizio da compiere. Le soste prolungate devono effettuarsi esclusivamente nell'apposito parcheggio.

Nell'interno dello stabilimento non possono circolare veicoli per trasporto persone, salvo speciale autorizzazione della direzione. Il posteggio è ammesso solo nell'apposito recinto.

L'introduzione nel mercato dei mezzi di trasporto carni dei compratori sarà consentita all'inizio delle contrattazioni.

La circolazione e la sosta dei veicoli sono regolate dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio.

Lo scarico delle carni dai veicoli viene effettuato secondo l'ordine di arrivo dei veicoli stessi registrato all'atto dell'ingresso e della pesatura, previa autorizzazione del servizio veterinario.

L'autorizzazione del servizio veterinario allo scarico delle carni nel mercato è concessa previo accertamento della documentazione comprovante la rispondenza degli autoveicoli ai requisiti igienici di legge e la regolarità del certificato sanitario di scorta delle carni.

Quando manchi l'uno o l'altro di tali requisiti, lo scarico deve avere luogo nell'apposito reparto di osservazione del macello.

#### ART. 40

**Vendite all'asta.** — Quando se ne riscontri l'opportunità, la vendita delle carni può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25-3-1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'inizio di ciascuna operazione di vendita il peso, la specie, la categoria, la qualità ed il prezzo base delle carni offerte, nonché l'aumento minimo di ciascuna offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata dal banditore, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dal Comune.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato.

#### ART. 41

**Strumenti di pesatura.** — Gli strumenti di pesatura saranno a cura del Comune:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati.



c) posti bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

#### ART. 42

**Norme per la vendita.** — Le vendite non effettuate a mezzo astatore devono essere fatte da coloro che sono autorizzati ad operare ai sensi del presente regolamento.

#### ART. 43

**Vendite per conto.** — I commissionari ed i mandatari, ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari ed ai mandatari spetta una provvigione che non può superare il 2% del prezzo di vendita, elevabile al 2,50% per le partite di valore non superiore a L. 50.000.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato e dello « star del credere » fino alla consegna delle carni alle pese.

I commissionari ed i mandatari devono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per le merci vendute non oltre il secondo giorno dall'avvenuta vendita. In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la specie, categoria e qualità delle carni;
- 2) il prezzo di vendita;
- 3) il peso di ciascuna partita;
- 4) il netto ricavo da accreditare ai committenti o mandanti.

I commissionari ed i mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti ed i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

#### ART. 44

**Carni assegnate alla bassa macelleria o sequestrate per motivi igienico-sanitari.** — Le carni assegnate alla bassa macelleria dal servizio veterinario comunale con le modalità prescritte dal regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni approvato con R.D. 20-12-1928, n. 3298, vengono trasferite nel reparto di osservazione del pubblico macello per la successiva destinazione ai sensi del sopra citato regolamento.

Copia del verbale di assegnazione alla bassa macelleria redatto dal veterinario comunale deve essere consegnata al direttore del mercato ed al venditore.

Le carni sequestrate per la distruzione saranno a cura del veterinario comunale inoltrate al reparto di osservazione per il successivo inoltro alla sardigna municipale.

L'ordine di distruzione è notificato, da parte del servizio veterinario comunale, al direttore del mercato, che deve rilasciare al venditore interessato la richiesta certificazione.

Le spese relative a tutte le operazioni inerenti la distruzione delle carni sono a carico del venditore delle carni stesse.

#### ART. 45

**Carni affidate per la vendita alla direzione del mercato.** — Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari e della cassa di mercato, ed in conformità alle norme stabilite dalla commissione di mercato, alla vendita:

a) delle carni affidate alla direzione per la vendita;

b) delle carni pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti e dei commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore.

I mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla direzione del mercato.

I mandatari devono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato per il successivo inoltro agli aventi diritto il ricavo netto delle anzidette vendite.

Ove non funzioni la cassa di mercato, i mandatari dovranno inviare nello stesso periodo di tempo agli aventi diritto il ricavo netto delle vendite.

Il Comune non assume alcuna responsabilità diretta od indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

#### ART. 46

**Mezzi di trasporto.** — Il trasporto delle carni fuori del mercato avviene a mezzo veicoli aventi i requisiti stabiliti dalle disposizioni sanitarie e legislative, regolamentari ed amministrative, vigenti in materia.

L'accertamento dei requisiti anzidetti è effettuato dal servizio veterinario comunale.

Le carni destinate fuori Comune possono uscire dal mercato solo se accompagnate dal certificato del veterinario, previsto dall'art. 40 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20-12-1928, n. 3298.

#### ART. 47

**Provvedimenti disciplinari ed amministrativi.** — Indipendentemente dall'eventuale azione penale, le infrazioni alle norme del presente regolamento od alle disposizioni legislative e regolamentari, danno luogo, a carico dei responsabili, all'azione disciplinare ed amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione e della recidività:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;

c) revoca dell'assegnazione del posto di esposizione e vendita per i motivi di cui all'art. 32 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione superiori a tre giorni deliberati dal direttore debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di mercato, e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

#### **ART. 48**

*Norme transitorie.* — La concessione dei posti di esposizione e vendita deve essere effettuata in conformità alle disposizioni contenute nel precedente art. 26 alla scadenza della concessione in atto alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nella prima formulazione dell'indicazione nominativa dei facchini di cui al V e al VI comma dell'art 13 del presente regolamento, il Comune dà la preferenza ai facchini che prestano attualmente la loro opera nel mercato, tenuto conto del servizio prestato.

Nella prima concessione dei posteggi di cui all'art. 26 del presente regolamento verrà data la preferenza, a parità di condizioni, ai concessionari già operanti nel mercato.

#### **ART. 49**

*Entrata in vigore del regolamento.* — Il presente regolamento di mercato entra in vigore dieci giorni dopo la sua affissione all'albo comunale.

## INDICE

	Pag.
ART. 1 .....	3
<i>Definizione del mercato. —</i> .....	3
ART. 2 .....	3
<i>Gestione del mercato. —</i> .....	3
ART. 3 .....	3
<i>Commissione di mercato. —</i> .....	3
ART. 4 .....	4
<i>Direttore del mercato. —</i> .....	4
ART. 5 .....	4
<i>Altro personale addetto al mercato. —</i> .....	4
ART. 6 .....	5
<i>Funzionamento e compiti della commissione di mercato. —</i> .....	5
ART. 7 .....	5
<i>Compiti del direttore del mercato. —</i> .....	5
ART. 8 .....	6
<i>Rilevazioni statistiche e prezzi. —</i> .....	6
ART. 9 .....	7
<i>Servizi vari. —</i> .....	7
ART. 10 .....	7
<i>Servizio di verifica del peso. —</i> .....	7
ART. 11 .....	7
<i>Gestione dei servizi. —</i> .....	7
ART. 12 .....	8
<i>Servizio igienico e sanitario. —</i> .....	8
ART. 13 .....	8
<i>Facchinaggio. —</i> .....	8
ART. 14 .....	9
<i>Pesatura delle carni. —</i> .....	9
ART. 15 .....	9
<i>Tariffe. —</i> .....	9
ART. 16 .....	9
<i>Cassa di mercato. —</i> .....	9
ART. 17 .....	10
<i>Responsabilità. —</i> .....	10
ART. 18 .....	10
<i>Venditori. —</i> .....	10
ART. 19 .....	10
<i>Compratori. —</i> .....	10
ART. 20 .....	10
<i>Commissionari, macellatori, mandatari ed astatori. —</i> .....	10
ART. 21 .....	10
<i>Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti. —</i> .....	10
ART. 22 .....	11
<i>Documento per l'accesso al mercato. —</i> .....	11
ART. 23 .....	11
<i>Disciplina degli operatori. —</i> .....	11
ART. 24 .....	12
<i>Esposizione per la vendita. —</i> .....	12

ART. 25 .....	12
<i>Destinazione dei posti di esposizione e vendita. —</i> .....	12
ART. 26 .....	12
<i>Concessione dei posti di esposizione e vendita.</i> .....	12
ART. 27 .....	12
<i>Carattere delle concessioni dei posti di esposizione e vendita. —</i> .....	12
ART. 28 .....	13
<i>Gestione dei posti di esposizione e vendita. —</i> .....	13
ART. 29 .....	13
<i>Indicazioni sui posti di esposizione e vendita. —</i> .....	13
ART. 30 .....	13
<i>Uso dei posti di esposizione e di vendita. —</i> .....	13
ART. 31 .....	13
<i>Termine delle concessioni. —</i> .....	13
ART. 32 .....	13
<i>Revoca delle concessioni. —</i> .....	13
ART. 33 .....	14
<i>Calendario ed orario. —</i> .....	14
ART. 34 .....	14
<i>Introduzione delle carni in mercato. —</i> .....	14
ART. 35 .....	14
<i>Ingresso al mercato.</i> .....	14
ART. 36 .....	14
<i>Contrattazioni. —</i> .....	14
ART. 37 .....	15
<i>Chiusura del mercato. —</i> .....	15
ART. 38 .....	15
<i>Ordine interno. —</i> .....	15
ART. 39 .....	16
<i>Circolazione dei veicoli —</i> .....	16
ART. 40 .....	16
<i>Vendite all'asta. —</i> .....	16
ART. 41 .....	16
<i>Strumenti di pesatura. —</i> .....	16
ART. 42 .....	17
<i>Norme per la vendita. —</i> .....	17
ART. 43 .....	17
<i>Vendite per conto. —</i> .....	17
ART. 44 .....	17
<i>Carni assegnate alla bassa macelleria o sequestrate per motivi igienico-sanitari.</i> .....	17
ART. 45 .....	18
<i>Carni affidate per la vendita alla direzione del mercato. —</i> .....	18
ART. 46 .....	18
<i>Mezzi di trasporto. —</i> .....	18
ART. 47 .....	18
<i>Provvedimenti disciplinari ed amministrativi. —</i> .....	18
ART. 48 .....	19
<i>Norme transitorie. —</i> .....	19
ART. 49 .....	19
<i>Entrato in vigore del regolamento. —</i> .....	19